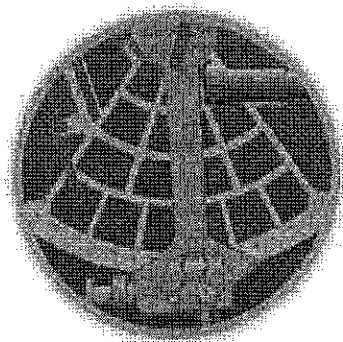




LICEO SCIENTIFICO FRANCESCO SEVERI Salerno

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SEVERI" - SALERNO
Prot. 0009604 del 01/10/2025
IV (Uscita)

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Deliberato dal Collegio Docenti in data 11 settembre 2025
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 22 settembre 2025

Il Consiglio d'Istituto

Vista la Costituzione italiana e in particolare:

- art. 21 "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione";

-art. 34 "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso";

Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249";

Visto il D. L. dell'1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169 che all'art. 2 introduce la valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10 nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;

Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";

Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;

Vista la Legge 107/2015;

Vista la Legge 29 maggio 2017, n. 71;

Vista la legge 17 maggio 2024, n. 70;

Vista la Circ. M.I.M. del 16 giugno 2025, n.3392:

Considerato il Regolamento d'Istituto;

Considerato il Codice interno d'Istituto per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

approva il seguente regolamento

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art. 2

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nelle tabelle dell'art.4 dove sono stati individuati i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari (infrazioni non gravi, facilmente verificabili e individuali, infrazioni disciplinari gravi e individuali e infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente) e le relative sanzioni, nonché gli organi competenti a irrogarle. Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente Scolastico e i docenti procederanno per analogia, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998, n. 249) e alle successive modifiche previste dal DPR 21.11.2007, n. 235.

Art. 3

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto educativo di corresponsabilità" ed all'equilibrato esercizio dei diritti – doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente. E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art.4 . SANZIONI

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazioni	Organi competenti ad irrogarla
Assenze o ritardi non giustificati entro il termine di tre giorni	Richiamo verbale e annotazione sul R.E.	Annotazione sul R.E. Convocazione dei genitori	Docente dell'ora Coordinatore di classe
Ritardi oltre le ore 8,40 (studenti non pendolari) e oltre le ore 8,50 (studenti pendolari) compresi fra 1 e 9 nell'ambito di ciascun quadrimestre	Annotazione sul R.E. da parte del docente.	Al quinto ritardo annotazione in bacheca da parte del docente coordinatore. Al sesto ritardo convocazione dei genitori Nel caso di ingresso dopo le ore 9,00, o comunque di ritardo di durata superiore a 30 minuti, decurtazione dell'intera ora	Docente della prima ora Docente coordinatore Docente coordinatore Consiglio di Classe
Ritardi oltre le ore 8,40 (studenti non pendolari) e oltre le ore 8,50 (studenti pendolari) da 10 in poi nell'ambito di ciascun quadrimestre	Annotazione sul R.E. da parte del docente. Attribuzione 6 in condotta a discrezione del Consiglio di Classe	Nel caso di ingresso dopo le ore 9,00, o comunque di durata superiore a 30 minuti, decurtazione dell'intera ora dal computo del monte ore annuale	Docente della prima ora Consiglio di Classe
Uscite anticipate	Annotazione sul R.E. da parte del docente	Nel caso di uscita anticipata superiore a 30 minuti decurtazione dell'intera ora dal computo del monte ore annuale	Consiglio di Classe

Azioni di disturbo nei corridoi, uscite non autorizzate, uscite non motivate, uscite per un tempo superiore ai 10 minuti	nota sul registro di classe elettronico.	1. nota sul registro di classe elettronico convocazione dei genitori; 2. Allontanamento di un giorno dalla comunità scolastica alla quarta annotazione.	1. Insegnante che ha accertato il Comportamento 2. Il Consiglio di classe
Turbamento delle lezioni	nota sul registro di classe elettronico.	1. nota sul registro di classe elettronico e convocazione dei genitori; 2. Allontanamento di un giorno dalla comunità scolastica dopo la terza annotazione.	1. Insegnante che ha accertato il comportamento 2. Il Consiglio di classe
Utilizzo di dichiarazioni false o non genuine per il contenuto o la sottoscrizione	nota sul registro di classe elettronico.	1. nota sul registro di classe elettronico con convocazione dei genitori; 2. Allontanamento di un giorno dalla comunità scolastica dopo la terza annotazione	1. Insegnante che ha accertato il comportamento 2. Il Consiglio di classe.
Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore della reputazione nei confronti dei componenti di tutta la comunità scolastica anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali e/o durante visite e viaggi d'istruzione)	1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extra didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi istruz. ecc.). 2. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto. 3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni (1)	1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 2. Esclusione da incarichi quali rappresentante di classe e d'istituto. 3. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1).	Il Consiglio di classe
ommissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni (1). 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10. (2)	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10. (2) 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico. (4) 3. l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (5)	Il Consiglio di Istituto

Atti di bullismo e/o cyberbullismo	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni (1).	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a più di 15 giorni.	Il Consiglio di Classe. Il Consiglio di Istituto
1. Violazione del divieto di utilizzo dello smartphone e di qualsiasi apparecchiatura di telefonia e/o registrazione nei locali della scuola; 2. Violazione del divieto di utilizzo di lettori MP3, Ipod o simili nei locali della scuola; 3. Rifiuto di spegnere e riporre i dispositivi di cui ai punti 1 e 2.	1. Censura e nota sul registro di classe elettronico con invito dell'alunno a riporre e spegnere il cellulare. 2. Censura e nota sul registro di classe elettronico con invito dell'alunno a riporlo e spegnerlo. 3. nota sul registro di classe elettronico e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 2 giorni (1)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni.	1. Insegnante che ha accertato il comportamento. 2. Il Consiglio di classe
Violazione del divieto di fumo nei locali della scuola.	Nota sul registro di classe elettronico e sanzione economica da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00 (3)	1. Nota sul registro di classe elettronico e sanzione economica da un minimo di € 27,50 ad un massimo di € 275,00 (3) 2. Dopo la seconda violazione allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 10 giorni (1).	1. Insegnante che ha accertato il comportamento e/o personale all'uopo delegato. 2. Consiglio di Classe
Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10 giorni (1).	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1).	Consiglio di Classe.

(1) Convertibile in attività a favore della comunità scolastica secondo quanto previsto dall'allegato alla tabella delle sanzioni disciplinari (1 giorno di sospensione corrisponde a 5 ore di attività in favore della comunità scolastica vedere art.7).

(2) Il particolare rilievo che la valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dello studente richiede che sia adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. Essa presuppone che il C.d.C. abbia accertato che lo studente: 1) nel corso dell'anno sia stato destinatario di una nuova irrogazione di sanzione che comporti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg. (art. 4 commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto); 2) successivamente alla irrogazione della sanzione, non abbia dimostrato concreti cambiamenti nel comportamento.

(3) Le somme raccolte a titolo di sanzione per la violazione dei divieti e il loro deposito sono stabilite per legge dello Stato

(4) L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

(5) Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto (4) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il

Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

SANZIONI PER COMPORTAMENTI DI GRUPPO

Comportamenti sanzionabili	Comportamenti sanzionabili Tipologia delle sanzioni (selezionate dal docente in base alla gravità della violazione)	Sanzioni per reiterazione	Organi competenti a irrogarla
Azioni che turbano il regolare andamento della scuola: - disturbo in classe; - allontanamento dalla classe durante il cambio dell'ora.	1. nota sul registro di classe elettronico e convocazione dei genitori;	2. Esclusione della partecipazione ad iniziative extra-didattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 3. Sospensione con obbligo di frequenza per un periodo da 2 a 6 giorni.	1. Insegnante che ha accertato il comportamento. 2. Consiglio di classe
Danneggiamento, distruzione o dispersione di cose non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno).	1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 10 giorni (1).	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1).	Consiglio di Classe.
Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione, nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali) e/o durante visite e viaggi d'istruzione.	1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 6 giorni (1)	1. Esclusione della partecipazione ad iniziative extradidattiche (ivi compresi film, teatro, visite aziendali, visite e viaggi d'istruzione, ecc.). 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 3 a 15 giorni (1).	Consiglio di Classe.

Commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare un elevato allarme sociale.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 10 a 30 giorni (1).	1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e conseguente valutazione del comportamento inferiore a 6/10.(2) 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per l'intero anno scolastico	Il Consiglio d'Istituto
--	--	---	-------------------------

Art. 5

Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono disposte modalità diverse a seconda della tipologia della mancanza disciplinare. Un primo livello di azione disciplinare consiste in richiami verbali o note disciplinari riportate da ogni singolo docente sul registro di classe. Se l'infrazione è rilevata dal personale ATA, che collabora alla vigilanza, il rilievo va esposto direttamente al Dirigente Scolastico od ai suoi collaboratori. Per mancanze disciplinari che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità, deve comunque essere informato il DS, che provvedere a dare avvio all'istruttoria ed alla convocazione dell'Organo Collegiale competente. Il promotore del provvedimento disciplinare ovvero il coordinatore redige una relazione. Il Ds convoca la famiglia dell'alunno. L'alunno è chiamato ad esporre le sue ragioni durante il Consiglio di classe, ovvero inviare una relazione scritta sull'accaduto. Il Consiglio di Classe o d'Istituto propone una sua sanzione disciplinare che viene comunicata per iscritto alla famiglia dell'alunno. Contro la sanzione è ammesso ricorso entro 15 giorni. L'organo di Garanzia è tenuto ad esprimersi entro 10 giorni: confermando, modificando o respingendo la sanzione.

Art. 6

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. L'Organo di Garanzia (OG) è composto da 4 membri:

- il Dirigente Scolastico che ha la funzione di Presidente;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto (e un docente supplente eletto solo per i casi di incompatibilità);
- uno studente rappresentante eletto dagli studenti (e uno studente supplente eletto nei casi di incompatibilità)
- un genitore eletto Consiglio di Istituto (e un genitore supplente eletto nei casi di

incompatibilità)

L'Organo di garanzia è competente per le seguenti materie:

- a) esami di ricorsi avverso le sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe;
- b) conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento sollevati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse;
- c) conflitti che sorgano all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche (in tal caso è convocato entro un mese dalla presentazione del quesito).

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'ordine del giorno della riunione. L'esito del ricorso va comunicato in forma scritta all'interessato. A parità di voti è decisivo il voto del presidente.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE: (ulteriore fase di impugnazione)

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, già prevista dal D.P.R. 249/98, viene attribuita al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Detto organo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato, è di norma così composto: due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, tre docenti e un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. L'Organo di Garanzia Regionale ha la funzione di esprimere un parere vincolante al Direttore Generale in sede di decisione dei reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria di II grado o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

Art.7

E' possibile convertire la sanzione consistente nell'allontanamento dalla comunità scolastica nello svolgimento di attività in favore della scuola consistenti in attività di supporto ai collaboratori scolastici da svolgersi al termine delle lezioni della propria classe, per 1 ora giornaliera, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico (5 ore per ogni giorno di sospensione). L'esito della stessa (positivo o negativo) deve essere annotato sul registro di classe e nel fascicolo personale, così come l'eventuale rifiuto a prestare l'attività.

Art.8

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2025/2026.

Il documento potrà essere oggetto di modifiche nel corso degli anni e, in tal caso, sarà soggetto a nuova approvazione degli organi collegiali.